

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 14 del 18 febbraio 2022

Influenza Aviaria. Nuovo aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza.
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono aggiornate le misure restrittive per Influenza Aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nelle province di Verona, Padova e Vicenza.

Il Presidente

VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizootie;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 22/10/2021 avente per oggetto "Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Ronco all'Adige (VR)";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 148 del 27/10/2021 avente per oggetto "Influenza aviaria. Ampliamento delle misure di restrizione a seguito di vari focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di Ronco all'Adige (VR)";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 150 del 03/11/2021 avente per oggetto "Influenza aviaria. Ampliamento delle misure di restrizione a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di San Bonifacio (VR) e nel Comune di Nogara (VR)";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08/11/2021 avente per oggetto: "Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito dell'evoluzione sfavorevole della situazione epidemiologica in provincia di Verona";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 155 del 12/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Ampliamento delle misure di restrizione stabilite dalla OPGR n. 151, del 08 novembre 2021";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 157 del 17/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Misure di restrizione dell'insorgenza di due focolai in provincia di Padova";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 24/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Ulteriori misure di restrizione a seguito dell'insorgenza di vari focolai in provincia di Padova";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 165 del 30/11/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Misure di restrizione dell'insorgenza di un focolaio in provincia di Vicenza";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 06/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 171 del 10/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Nuovo aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 173 del 20/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Ulteriore aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova e Vicenza";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 176 del 27/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 182 del 31/12/2021 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 05/01/2022 avente per oggetto "Influenza Aviaria. Rimodulazione delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 14/01/2022 avente per oggetto: "Influenza Aviaria. Nuova rimodulazione delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 24/01/2022 avente per oggetto: "Influenza Aviaria. Ulteriore aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 31/01/2022 avente per oggetto: "Influenza Aviaria. Nuovo aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2022 avente per oggetto: "Influenza Aviaria. Aggiornamento delle misure di restrizione nelle province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo";

PRESO ATTO che con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 08/11/2021 è stata istituita l'Unità di Crisi regionale per l'influenza aviaria, con sede operativa presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTE le comunicazioni da parte dell'IZS delle Venezie inerenti l'aggiornamento al 17 febbraio 2022 della situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria nelle province di Verona, Padova e Vicenza;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

1. l'aggiornamento delle misure di restrizione adottate con propria Ordinanza n. 11 del 08/02/2022, secondo i dati riferiti al 17 febbraio 2022;
2. l'istituzione di una zona di protezione con un raggio di 3 Km dagli allevamenti sede di focolaio nelle province di Verona, Padova e Vicenza. La zona di protezione comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. l'istituzione di una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dagli allevamenti sede di focolaio nelle province di Verona, Padova e Vicenza. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. l'adozione delle misure come di seguito specificate:

A. Misure da applicare nella zona di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS)

- a. censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;
- b. sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Az. ULSS, presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;
- c. attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

B. Misure da applicare nella zona di protezione (ZP)

Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

- a. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- b. le carcasse sono distrutte quanto prima;
- c. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;
- d. tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione;
- e. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- f. eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;
- g. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- h. il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della Az. ULSS competente che lo richieda;
- i. sono vietati, salvo diversa determinazione del Servizio veterinario regionale, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;
- j. è vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;

- k. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse;
- l. è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; II) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui alla presente lettera l) ed alla lettera k) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.
- m. sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;
- n. in deroga ai punti k) e l), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;
- o. in deroga ai punti k) e l), il Ministero può autorizzare:

- I. il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
- II. il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
- III. il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;
- IV. il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;
- V. può autorizzare il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti, per la distruzione.

C. Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):

Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

- a. è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
- b. è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.
- c. in deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
 - I. pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;
 - II. pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
 - III. pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti

avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

- IV. uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
- V. uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
- VI. uova destinate alla distruzione;

d. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

e. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;

f. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

g. aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;

h. il titolare dell'azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente che lo richiede;

i. è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell'Azienda ULSS, la rimozione o lo spargimento della pollina;

j. non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico;

k. sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;

5. di prevedere che le misure della presente Ordinanza restano in vigore fino al completamento delle operazioni di estinzione dei focolai;

6. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

**Allegato A all'Ordinanza n. 14 del 18 febbraio 2022****Zone di Protezione**

CODICE AZIENDALE	COMUNE	PROVINCIA
012VR047	BOVOLONE	VR
012VR061	BOVOLONE	VR
012VR062	BOVOLONE	VR
012VR068	BOVOLONE	VR
012VR069	BOVOLONE	VR
012VR074	BOVOLONE	VR
012VR074	BOVOLONE	VR
012VR114	BOVOLONE	VR
040VR071	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR072	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR086	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR088	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR503	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR507	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR509	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR516	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR521	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR530	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR531	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR532	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR533	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR538	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR540	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR544	ISOLA DELLA SCALA	VR

040VR546	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR550	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR553	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR554	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR556	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR558	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR558	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR561	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR561	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR563	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR803	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR817	ISOLA DELLA SCALA	VR
055VR112	OPPEANO	VR
055VR139	OPPEANO	VR
068VR071	SALIZZOLE	VR

**Allegato B all'Ordinanza n. 14 del 18 febbraio 2022****Zone di Sorveglianza**

CODICE AZIENDALE	COMUNE	PROVINCIA
002VR008	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR015	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR020	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR025	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR038	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR041	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR042	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR044	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR048	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR050	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR052	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR056	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR057	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR058	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR059	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR060	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR062	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR063	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR064	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR066	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR069	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR078	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR083	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR098	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR106	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR142	ALBAREDO D'ADIGE	VR

002VR143	ALBAREDO D'ADIGE	VR
002VR144	ALBAREDO D'ADIGE	VR
003VI029	ALONTE	VI
003VI801	ALONTE	VI
003VI802	ALONTE	VI
003VI803	ALONTE	VI
003VR018	ANGIARI	VR
003VR019	ANGIARI	VR
003VR020	ANGIARI	VR
003VR020	ANGIARI	VR
003VR021	ANGIARI	VR
003VR023	ANGIARI	VR
004VR001	ARCOLE	VR
004VR003	ARCOLE	VR
004VR005	ARCOLE	VR
004VR005	ARCOLE	VR
004VR024	ARCOLE	VR
006VI600	ARCUGNANO	VI
006VI704	ARCUGNANO	VI
010VI602	ASIGLIANO VENETO	VI
010VI603	ASIGLIANO VENETO	VI
010VI604	ASIGLIANO VENETO	VI
010VI606	ASIGLIANO VENETO	VI
069VI512	BARBARANO MOSSANO	VI
069VI602	BARBARANO MOSSANO	VI
069VI603	BARBARANO MOSSANO	VI
069VI604	BARBARANO MOSSANO	VI
007VR002	BELFIORE	VR

007VR035	BELFIORE	VR
008VR031	BEVILACQUA	VR
008VR033	BEVILACQUA	VR
008VR033	BEVILACQUA	VR
008VR034	BEVILACQUA	VR
008VR034	BEVILACQUA	VR
008VR037	BEVILACQUA	VR
009VR018	BONAVIGO	VR
009VR062	BONAVIGO	VR
009VR073	BONAVIGO	VR
051PD039	BORGO VENETO	PD
051PD040	BORGO VENETO	PD
051PD043	BORGO VENETO	PD
107PD003	BORGO VENETO	PD
010VR028	BOSCHI SANT'ANNA	VR
010VR030	BOSCHI SANT'ANNA	VR
010VR033	BOSCHI SANT'ANNA	VR
010VR041	BOSCHI SANT'ANNA	VR
012VR048	BOVOLONE	VR
012VR060	BOVOLONE	VR
012VR063	BOVOLONE	VR
012VR065	BOVOLONE	VR
012VR065	BOVOLONE	VR
012VR065	BOVOLONE	VR
012VR066	BOVOLONE	VR
012VR067	BOVOLONE	VR
012VR067	BOVOLONE	VR
012VR070	BOVOLONE	VR
012VR075	BOVOLONE	VR
012VR077	BOVOLONE	VR
012VR080	BOVOLONE	VR

012VR110	BOVOLONE	VR
012VR115	BOVOLONE	VR
016VR003	BUTTAPIETRA	VR
016VR041	BUTTAPIETRA	VR
016VR073	BUTTAPIETRA	VR
016VR090	BUTTAPIETRA	VR
021VI164	CAMISANO VICENTINO	VI
021VI601	CAMISANO VICENTINO	VI
021VI603	CAMISANO VICENTINO	VI
021VI604	CAMISANO VICENTINO	VI
021VI605	CAMISANO VICENTINO	VI
021VI606	CAMISANO VICENTINO	VI
021VI608	CAMISANO VICENTINO	VI
021VI608	CAMISANO VICENTINO	VI
021VI620	CAMISANO VICENTINO	VI
018PD002	CAMPODORO	PD
018PD003	CAMPODORO	PD
018PD004	CAMPODORO	PD
018PD005	CAMPODORO	PD
018PD005	CAMPODORO	PD
018PD061	CAMPODORO	PD
018PD061	CAMPODORO	PD
027PD006	CASALE DI SCODOSIA	PD
027PD021	CASALE DI SCODOSIA	PD
027PD021	CASALE DI SCODOSIA	PD
019VR019	CASALEONE	VR
019VR029	CASALEONE	VR
019VR036	CASALEONE	VR
019VR040	CASALEONE	VR
019VR043	CASALEONE	VR
019VR050	CASALEONE	VR

019VR050	CASALEONE	VR
019VR050	CASALEONE	VR
027VI119	CASTEGNERO	VI
027VI121	CASTEGNERO	VI
027VI505	CASTEGNERO	VI
027VI601	CASTEGNERO	VI
027VI602	CASTEGNERO	VI
027VI603	CASTEGNERO	VI
027VI605	CASTEGNERO	VI
027VI606	CASTEGNERO	VI
027VI608	CASTEGNERO	VI
027VI609	CASTEGNERO	VI
027VI610	CASTEGNERO	VI
027VI610	CASTEGNERO	VI
027VI615	CASTEGNERO	VI
027VI618	CASTEGNERO	VI
027VI620	CASTEGNERO	VI
021VR131	CASTEL D'AZZANO	VR
025VR024	CEREA	VR
025VR078	CEREA	VR
025VR082	CEREA	VR
025VR088	CEREA	VR
025VR090	CEREA	VR
025VR091	CEREA	VR
025VR094	CEREA	VR
025VR097	CEREA	VR
025VR097	CEREA	VR
025VR098	CEREA	VR
025VR099	CEREA	VR
025VR100	CEREA	VR
025VR102	CEREA	VR

025VR107	CEREA	VR
030PD008	CERVARESE SANTA CROCE	PD
030PD008	CERVARESE SANTA CROCE	PD
030PD181	CERVARESE SANTA CROCE	PD
027VR007	COLOGNA VENETA	VR
027VR007	COLOGNA VENETA	VR
027VR028	COLOGNA VENETA	VR
027VR042	COLOGNA VENETA	VR
027VR045	COLOGNA VENETA	VR
027VR055	COLOGNA VENETA	VR
027VR055	COLOGNA VENETA	VR
027VR060	COLOGNA VENETA	VR
027VR062	COLOGNA VENETA	VR
027VR063	COLOGNA VENETA	VR
027VR065	COLOGNA VENETA	VR
027VR071	COLOGNA VENETA	VR
027VR072	COLOGNA VENETA	VR
027VR073	COLOGNA VENETA	VR
027VR075	COLOGNA VENETA	VR
027VR078	COLOGNA VENETA	VR
027VR081	COLOGNA VENETA	VR
027VR083	COLOGNA VENETA	VR
027VR084	COLOGNA VENETA	VR
027VR084	COLOGNA VENETA	VR
027VR088	COLOGNA VENETA	VR
027VR090	COLOGNA VENETA	VR
027VR115	COLOGNA VENETA	VR
027VR115	COLOGNA VENETA	VR
027VR130	COLOGNA VENETA	VR
027VR186	COLOGNA VENETA	VR
027VR187	COLOGNA VENETA	VR

027VR335	COLOGNA VENETA	VR
029VR008	CONCAMARISE	VR
029VR008	CONCAMARISE	VR
029VR010	CONCAMARISE	VR
029VR010	CONCAMARISE	VR
029VR011	CONCAMARISE	VR
029VR012	CONCAMARISE	VR
029VR016	CONCAMARISE	VR
032VR032	ERBÈ	VR
032VR081	ERBÈ	VR
032VR081	ERBÈ	VR
032VR081	ERBÈ	VR
032VR083	ERBÈ	VR
032VR084	ERBÈ	VR
032VR085	ERBÈ	VR
032VR085	ERBÈ	VR
032VR086	ERBÈ	VR
032VR087	ERBÈ	VR
032VR089	ERBÈ	VR
032VR091	ERBÈ	VR
032VR092	ERBÈ	VR
032VR093	ERBÈ	VR
032VR095	ERBÈ	VR
041PD013	GAZZO	PD
041PD036	GAZZO	PD
037VR115	GAZZO VERONESE	VR
037VR130	GAZZO VERONESE	VR
047VI602	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI
047VI603	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI
047VI604	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI
047VI604	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI

047VI604	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI
047VI605	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI
047VI606	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI
040VR006	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR043	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR043	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR043	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR043	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR043	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR043	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR043	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR043	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR054	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR055	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR131	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR450	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR506	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR510	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR513	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR515	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR515	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR517	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR518	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR519	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR520	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR522	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR534	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR534	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR535	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR535	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR536	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR536	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR537	ISOLA DELLA SCALA	VR

040VR551	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR552	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR552	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR560	ISOLA DELLA SCALA	VR
040VR805	ISOLA DELLA SCALA	VR
041VR073	ISOLA RIZZA	VR
041VR075	ISOLA RIZZA	VR
041VR076	ISOLA RIZZA	VR
041VR077	ISOLA RIZZA	VR
041VR078	ISOLA RIZZA	VR
041VR079	ISOLA RIZZA	VR
041VR081	ISOLA RIZZA	VR
041VR082	ISOLA RIZZA	VR
041VR084	ISOLA RIZZA	VR
041VR085	ISOLA RIZZA	VR
041VR088	ISOLA RIZZA	VR
041VR089	ISOLA RIZZA	VR
041VR091	ISOLA RIZZA	VR
041VR092	ISOLA RIZZA	VR
041VR095	ISOLA RIZZA	VR
041VR096	ISOLA RIZZA	VR
041VR097	ISOLA RIZZA	VR
041VR098	ISOLA RIZZA	VR
041VR100	ISOLA RIZZA	VR
041VR102	ISOLA RIZZA	VR
041VR109	ISOLA RIZZA	VR
041VR110	ISOLA RIZZA	VR
041VR112	ISOLA RIZZA	VR
041VR115	ISOLA RIZZA	VR
041VR115	ISOLA RIZZA	VR
041VR115	ISOLA RIZZA	VR

044VR048	LEGNAGO	VR
044VR054	LEGNAGO	VR
044VR098	LEGNAGO	VR
044VR100	LEGNAGO	VR
044VR101	LEGNAGO	VR
044VR102	LEGNAGO	VR
044VR106	LEGNAGO	VR
044VR111	LEGNAGO	VR
044VR112	LEGNAGO	VR
051VI511	LONGARE	VI
051VI511	LONGARE	VI
051VI602	LONGARE	VI
051VI603	LONGARE	VI
051VI604	LONGARE	VI
051VI701	LONGARE	VI
052VI052	LONIGO	VI
052VI062	LONIGO	VI
052VI139	LONIGO	VI
052VI801	LONIGO	VI
052VI802	LONIGO	VI
052VI803	LONIGO	VI
052VI804	LONIGO	VI
052VI805	LONIGO	VI
052VI806	LONIGO	VI
052VI808	LONIGO	VI
052VI810	LONIGO	VI
052VI811	LONIGO	VI

052VI812	LONIGO	VI
052VI814	LONIGO	VI
052VI816	LONIGO	VI
054PD010	MESTRINO	PD
054PD201	MESTRINO	PD
054PD202	MESTRINO	PD
048VR011	MINERBE	VR
048VR011	MINERBE	VR
048VR012	MINERBE	VR
048VR012	MINERBE	VR
048VR025	MINERBE	VR
048VR031	MINERBE	VR
048VR031	MINERBE	VR
048VR035	MINERBE	VR
048VR063	MINERBE	VR
048VR065	MINERBE	VR
048VR066	MINERBE	VR
048VR067	MINERBE	VR
048VR068	MINERBE	VR
048VR069	MINERBE	VR
048VR071	MINERBE	VR
048VR073	MINERBE	VR
048VR075	MINERBE	VR
048VR078	MINERBE	VR
048VR089	MINERBE	VR
056PD022	MONTAGNANA	PD
056PD030	MONTAGNANA	PD
056PD048	MONTAGNANA	PD
056PD076	MONTAGNANA	PD
056PD083	MONTAGNANA	PD
056PD084	MONTAGNANA	PD

056PD086	MONTAGNANA	PD
056PD088	MONTAGNANA	PD
056PD088	MONTAGNANA	PD
056PD091	MONTAGNANA	PD
056PD092	MONTAGNANA	PD
056PD096	MONTAGNANA	PD
056PD097	MONTAGNANA	PD
056PD100	MONTAGNANA	PD
060VI058	MONTEBELLO VICENTINO	VI
064VI601	MONTEGALDA	VI
064VI602	MONTEGALDA	VI
064VI603	MONTEGALDA	VI
064VI606	MONTEGALDA	VI
064VI607	MONTEGALDA	VI
064VI608	MONTEGALDA	VI
064VI609	MONTEGALDA	VI
064VI610	MONTEGALDA	VI
064VI611	MONTEGALDA	VI
064VI613	MONTEGALDA	VI
064VI614	MONTEGALDA	VI
064VI617	MONTEGALDA	VI
064VI700	MONTEGALDA	VI
065VI152	MONTEGALDELLA	VI
065VI601	MONTEGALDELLA	VI
065VI602	MONTEGALDELLA	VI
065VI603	MONTEGALDELLA	VI
065VI604	MONTEGALDELLA	VI
065VI604	MONTEGALDELLA	VI
065VI605	MONTEGALDELLA	VI
065VI607	MONTEGALDELLA	VI
065VI608	MONTEGALDELLA	VI

065VI610	MONTEGALDELLA	VI
051VR035	MOZZECANE	VR
051VR071	MOZZECANE	VR
051VR072	MOZZECANE	VR
071VI601	NANTO	VI
071VI602	NANTO	VI
071VI602	NANTO	VI
071VI603	NANTO	VI
053VR006	NOGARA	VR
053VR006	NOGARA	VR
053VR006	NOGARA	VR
053VR017	NOGARA	VR
053VR097	NOGARA	VR
053VR103	NOGARA	VR
053VR104	NOGARA	VR
053VR133	NOGARA	VR
054VR006	NOGAROLE ROCCA	VR
054VR008	NOGAROLE ROCCA	VR
054VR020	NOGAROLE ROCCA	VR
054VR043	NOGAROLE ROCCA	VR
054VR045	NOGAROLE ROCCA	VR
054VR352	NOGAROLE ROCCA	VR
054VR352	NOGAROLE ROCCA	VR
054VR352	NOGAROLE ROCCA	VR
054VR363	NOGAROLE ROCCA	VR
054VR500	NOGAROLE ROCCA	VR
054VR503	NOGAROLE ROCCA	VR
054VR504	NOGAROLE ROCCA	VR
054VR506	NOGAROLE ROCCA	VR
054VR507	NOGAROLE ROCCA	VR
054VR509	NOGAROLE ROCCA	VR

054VR511	NOGAROLE ROCCA	VR
054VR819	NOGAROLE ROCCA	VR
055VR085	OPPEANO	VR
055VR088	OPPEANO	VR
055VR095	OPPEANO	VR
055VR097	OPPEANO	VR
055VR098	OPPEANO	VR
055VR099	OPPEANO	VR
055VR100	OPPEANO	VR
055VR101	OPPEANO	VR
055VR104	OPPEANO	VR
055VR106	OPPEANO	VR
055VR110	OPPEANO	VR
075VI603	ORGIANO	VI
075VI605	ORGIANO	VI
075VI609	ORGIANO	VI
075VI610	ORGIANO	VI
075VI611	ORGIANO	VI
075VI612	ORGIANO	VI
075VI612	ORGIANO	VI
075VI613	ORGIANO	VI
075VI614	ORGIANO	VI
075VI615	ORGIANO	VI
075VI618	ORGIANO	VI
056VR013	PALÙ	VR
056VR016	PALÙ	VR
056VR017	PALÙ	VR
056VR018	PALÙ	VR
079VI047	POJANA MAGGIORE	VI
079VI512	POJANA MAGGIORE	VI
079VI512	POJANA MAGGIORE	VI

079VI602	POJANA MAGGIORE	VI
079VI603	POJANA MAGGIORE	VI
079VI603	POJANA MAGGIORE	VI
079VI605	POJANA MAGGIORE	VI
079VI606	POJANA MAGGIORE	VI
079VI607	POJANA MAGGIORE	VI
079VI608	POJANA MAGGIORE	VI
079VI610	POJANA MAGGIORE	VI
079VI611	POJANA MAGGIORE	VI
079VI612	POJANA MAGGIORE	VI
079VI613	POJANA MAGGIORE	VI
079VI614	POJANA MAGGIORE	VI
079VI615	POJANA MAGGIORE	VI
079VI616	POJANA MAGGIORE	VI
079VI616	POJANA MAGGIORE	VI
079VI618	POJANA MAGGIORE	VI
079VI619	POJANA MAGGIORE	VI
079VI620	POJANA MAGGIORE	VI
079VI621	POJANA MAGGIORE	VI
079VI622	POJANA MAGGIORE	VI
079VI624	POJANA MAGGIORE	VI
079VI656	POJANA MAGGIORE	VI
060VR601	POVEGLIANO VERONESE	VR
060VR601	POVEGLIANO VERONESE	VR
060VR701	POVEGLIANO VERONESE	VR
060VR816	POVEGLIANO VERONESE	VR
060VR816	POVEGLIANO VERONESE	VR
060VR915	POVEGLIANO VERONESE	VR
060VR915	POVEGLIANO VERONESE	VR
061VR001	PRESSANA	VR
061VR003	PRESSANA	VR

061VR003	PRESSANA	VR
061VR003	PRESSANA	VR
061VR008	PRESSANA	VR
061VR009	PRESSANA	VR
061VR010	PRESSANA	VR
061VR015	PRESSANA	VR
061VR016	PRESSANA	VR
061VR018	PRESSANA	VR
061VR047	PRESSANA	VR
061VR058	PRESSANA	VR
061VR070	PRESSANA	VR
083VI605	QUINTO VICENTINO	VI
064VR003	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR004	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR005	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR005	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR019	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR048	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR061	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR062	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR063	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR067	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR067	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR070	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR071	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR076	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR079	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR080	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR082	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR082	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR084	RONCO ALL'ADIGE	VR

064VR087	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR088	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR092	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR093	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR095	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR097	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR108	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR111	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR112	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR118	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR120	RONCO ALL'ADIGE	VR
064VR121	RONCO ALL'ADIGE	VR
065VR014	ROVERCHIARA	VR
065VR019	ROVERCHIARA	VR
065VR028	ROVERCHIARA	VR
065VR035	ROVERCHIARA	VR
065VR058	ROVERCHIARA	VR
065VR059	ROVERCHIARA	VR
065VR062	ROVERCHIARA	VR
065VR065	ROVERCHIARA	VR
065VR066	ROVERCHIARA	VR
065VR067	ROVERCHIARA	VR
065VR067	ROVERCHIARA	VR
065VR068	ROVERCHIARA	VR
065VR068	ROVERCHIARA	VR
065VR068	ROVERCHIARA	VR
065VR070	ROVERCHIARA	VR
065VR072	ROVERCHIARA	VR
065VR073	ROVERCHIARA	VR
065VR074	ROVERCHIARA	VR
065VR075	ROVERCHIARA	VR

065VR080	ROVERCHIARA	VR
065VR081	ROVERCHIARA	VR
065VR082	ROVERCHIARA	VR
065VR084	ROVERCHIARA	VR
065VR086	ROVERCHIARA	VR
065VR088	ROVERCHIARA	VR
065VR090	ROVERCHIARA	VR
065VR091	ROVERCHIARA	VR
065VR093	ROVERCHIARA	VR
065VR105	ROVERCHIARA	VR
065VR106	ROVERCHIARA	VR
065VR131	ROVERCHIARA	VR
066VR007	ROVEREDO DI GUÀ	VR
066VR008	ROVEREDO DI GUÀ	VR
066VR009	ROVEREDO DI GUÀ	VR
066VR011	ROVEREDO DI GUÀ	VR
066VR066	ROVEREDO DI GUÀ	VR
068VR059	SALIZZOLE	VR
068VR063	SALIZZOLE	VR
068VR070	SALIZZOLE	VR
068VR078	SALIZZOLE	VR
068VR080	SALIZZOLE	VR
068VR085	SALIZZOLE	VR
068VR086	SALIZZOLE	VR
068VR086	SALIZZOLE	VR
068VR087	SALIZZOLE	VR
068VR088	SALIZZOLE	VR
068VR100	SALIZZOLE	VR
068VR113	SALIZZOLE	VR
069VR003	SAN BONIFACIO	VR
069VR005	SAN BONIFACIO	VR

069VR005	SAN BONIFACIO	VR
069VR005	SAN BONIFACIO	VR
069VR008	SAN BONIFACIO	VR
069VR011	SAN BONIFACIO	VR
069VR012	SAN BONIFACIO	VR
069VR013	SAN BONIFACIO	VR
069VR014	SAN BONIFACIO	VR
069VR015	SAN BONIFACIO	VR
069VR016	SAN BONIFACIO	VR
069VR019	SAN BONIFACIO	VR
069VR021	SAN BONIFACIO	VR
069VR021	SAN BONIFACIO	VR
069VR055	SAN BONIFACIO	VR
069VR059	SAN BONIFACIO	VR
069VR059	SAN BONIFACIO	VR
069VR071	SAN BONIFACIO	VR
069VR101	SAN BONIFACIO	VR
069VR152	SAN BONIFACIO	VR
071VR029	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR030	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR031	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR033	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR038	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR042	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR043	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR044	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR063	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR069	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR073	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
071VR074	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR
075VR005	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR

075VR027	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
075VR030	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
075VR031	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
075VR031	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
075VR033	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
075VR034	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
075VR035	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
075VR035	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
075VR035	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
075VR036	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
075VR037	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
075VR038	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR
072VR017	SANGUINETTO	VR
072VR041	SANGUINETTO	VR
072VR043	SANGUINETTO	VR
098VI005	SAREGO	VI
098VI005	SAREGO	VI
098VI052	SAREGO	VI
098VI803	SAREGO	VI
098VI804	SAREGO	VI
098VI806	SAREGO	VI
098VI807	SAREGO	VI
098VI810	SAREGO	VI
098VI810	SAREGO	VI
081VR024	SOAVE	VR
084VR034	SORGÀ	VR
084VR040	SORGÀ	VR
084VR078	SORGÀ	VR

084VR080	SORGÀ	VR
084VR081	SORGÀ	VR
084VR082	SORGÀ	VR
084VR083	SORGÀ	VR
084VR085	SORGÀ	VR
084VR087	SORGÀ	VR
084VR090	SORGÀ	VR
102VI602	SOSSANO	VI
102VI603	SOSSANO	VI
102VI608	SOSSANO	VI
108VI601	TORRI DI QUARTESOLO	VI
108VI605	TORRI DI QUARTESOLO	VI
108VI605	TORRI DI QUARTESOLO	VI
088VR501	TREVENZUOLO	VR
088VR504	TREVENZUOLO	VR
088VR506	TREVENZUOLO	VR
088VR506	TREVENZUOLO	VR
088VR506	TREVENZUOLO	VR
088VR507	TREVENZUOLO	VR
088VR507	TREVENZUOLO	VR
088VR508	TREVENZUOLO	VR
088VR509	TREVENZUOLO	VR
088VR510	TREVENZUOLO	VR
088VR510	TREVENZUOLO	VR
088VR511	TREVENZUOLO	VR
095PD001	URBANA	PD
095PD008	URBANA	PD
095PD044	URBANA	PD

092VI601	VAL LIONA	VI
092VI602	VAL LIONA	VI
092VI602	VAL LIONA	VI
089VR074	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
089VR115	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
089VR115	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
089VR302	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
089VR318	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
089VR321	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
089VR321	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
089VR329	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
089VR393	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
089VR527	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
096PD184	VEGGIANO	PD
096PD184	VEGGIANO	PD
092VR001	VERONELLA	VR
092VR012	VERONELLA	VR
092VR013	VERONELLA	VR
092VR014	VERONELLA	VR
092VR016	VERONELLA	VR
092VR017	VERONELLA	VR
092VR032	VERONELLA	VR
092VR149	VERONELLA	VR
116VI366	VICENZA	VI
116VI607	VICENZA	VI
116VI610	VICENZA	VI
116VI612	VICENZA	VI
116VI614	VICENZA	VI
116VI654	VICENZA	VI
116VI660	VICENZA	VI
116VI815	VICENZA	VI

116VI870	VICENZA	VI
094VR500	VIGASIO	VR
094VR501	VIGASIO	VR
094VR502	VIGASIO	VR
094VR502	VIGASIO	VR
094VR508	VIGASIO	VR
094VR803	VIGASIO	VR
096VR070	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
096VR206	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
096VR606	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
096VR607	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
096VR777	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
096VR805	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
096VR807	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
096VR911	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
096VR912	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
096VR920	VILLAFRANCA DI VERONA	VR
097VR009	ZEVIO	VR
097VR009	ZEVIO	VR
097VR009	ZEVIO	VR
097VR100	ZEVIO	VR
097VR106	ZEVIO	VR
097VR106	ZEVIO	VR
097VR110	ZEVIO	VR
097VR111	ZEVIO	VR
097VR111	ZEVIO	VR
097VR112	ZEVIO	VR
097VR123	ZEVIO	VR
097VR124	ZEVIO	VR
097VR124	ZEVIO	VR
098VR007	ZIMELLA	VR

098VR022	ZIMELLA	VR
098VR023	ZIMELLA	VR
098VR026	ZIMELLA	VR
098VR030	ZIMELLA	VR
098VR031	ZIMELLA	VR
098VR031	ZIMELLA	VR
098VR034	ZIMELLA	VR
098VR036	ZIMELLA	VR
098VR037	ZIMELLA	VR
098VR038	ZIMELLA	VR
098VR039	ZIMELLA	VR
098VR043	ZIMELLA	VR
098VR043	ZIMELLA	VR
098VR046	ZIMELLA	VR
098VR050	ZIMELLA	VR
098VR051	ZIMELLA	VR
098VR052	ZIMELLA	VR
098VR068	ZIMELLA	VR
098VR075	ZIMELLA	VR
098VR087	ZIMELLA	VR